



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE REGIONALE DELLA BASILICATA
MATERA

Determina n. 130.02 del 02/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) Dlgs n. 50 del 2016 per la fornitura di materiale elettrico per l'allestimento della mostra "TRAMA DOPPIA. MARIA LAI + ANTONIO MARRAS" presso Museo Nazionale d'arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi a Matera.

CUP: J19E19000680001; CIG: Z322AE035A; cpv 31000000-6.

IL DIRETTORE DEL POLO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", d'ora in poi Ministero;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", d'ora in poi Codice

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. d'ora i poi regolamento, che istituisce ai sensi dell'art. 34 i poli museali regionali;

VISTO il DM 22 dicembre 2014, con allegati, che istituisce il Polo museale della Basilicata, d'ora in poi Polo;

VISTO il DPCM n. 76 del 13 giugno 2019 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie generale n. 184 del 7/08/2019,

VISTO, in particolare, l'art. 41 comma 2 del richiamato DPCM n. 76 del 13 giugno 2019, il quale prevede che "Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui agli articoli 31 e 34, sono fatte salve le strutture organizzative, rispettivamente, di cui agli articoli 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e continua ad applicarsi l'articolo 32, comma 4, del medesimo decreto";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 7 agosto del 1990 n. 241 e ss.mm.iii. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO IL Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

ATTESO CHE

al fine di valorizzare e potenziare la fruibilità dei Musei e delle sedi espositive della Basilicata il Polo Museale della Basilicata ha pianificato di concludere la programmazione dell'anno di Matera Capitale Europea della Cultura con una Mostra strategica dedicata all'incontro creativo tra la grande artista sarda Maria Lai e lo stilista conterraneo Antonio Marras che sarà allestita a Matera nel Museo Nazionale d'arte medievale e contemporanea di Palazzo Lanfranchi;

DATO ATTO

Che la Mostra dedicata all'incontro creativo tra la grande artista sarda Maria Lai e lo stilista conterraneo Antonio Marras sarà coprodotta con la Fondazione Matera Basilicata 2019;

ll

VISTA

La convenzione di coproduzione Rep. n. 528bis/2019 sottoscritta il 29 ottobre 2019 avente ad oggetto la mostra sull'incontro creativo tra Maria Lai e Antonio Marras, con la quale il Polo Museale della Basilicata e la Fondazione Matera-Basilicata 2019 hanno regolato i propri rapporti ed assunto reciproci impegni per l'attuazione della Mostra "TRAMA DOPPIA. MARIA LAI + ANTONIO MARRAS";

EVIDENZIATO

che il team curatoriale che provvederà allo sviluppo dell'ideazione delle suddette Mostre è in via di costituzione;

RILEVATO

che, sulla base delle indicazioni del team curatoriale occorrerà provvedere all'acquisto il materiale elettrico e di corpi illuminanti per allestire la predetta mostra oggetto della presente determina;

VISTI gli artt. 23 comma 3, 4, 5, 6 e 8 e 216 comma 4 del D.Lgs n. 50 del 2016 e le richiamate disposizioni del D.P.R. n. 207 del 2010;

VISTO il regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 "recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV";

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nella categoria "Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione" cpv: 31000000-6;

DATO ATTO

Che l'importo stimato dei suddetti servizi è complessivamente inferiore ai 40.000,00 euro;

VISTO

l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che:

"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

VISTO

l'art. 216 comma 10 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221";

DATO ATTO

che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

DATO ATTO

che, in ogni caso, il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. non è ancora operativo e che la il Polo Museale della Basilicata è iscritto all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

VISTO

L'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"

VISTO

L'art. 36 del D.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e le seguenti ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo riguardanti gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00:

- art. 32 comma 2 e 10 (sul contenuto della determina a contrarre e sulla non applicabilità del termine dilatorio per la stipula del contratto)

- art. 93 comma 1 (sulla facoltatività della garanzia provvisoria);

- art. 95 comma 3 lett. a) e b) (sull'offerta economicamente più vantaggiosa);

- art. 95 comma 10 (sulla non necessità dell'indicazione nell'offerta dei costi della manodopera);

- art. 103 comma 11 (sulla facoltatività della garanzia definitiva);

VISTO, in particolare, l'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che *"Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";*

VISTE

Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, al decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 convertito con legge n. 55 del 14 giugno 2019 ;

VISTA

La disposizione transitoria prevista dall'art. 216 comma 27-octies del D.lgs n. 50 del 2016 come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 55/2019;

VISTO

l'art. 1 comma 450, primo capoverso, della legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii il quale prevede che *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";*

DATO ATTO

che il Polo Museale rientra nel novero dei soggetti obbligati a fare ricorso al MEPA per gli acquisti superiori agli euro 5000 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria;

VERIFICATO

con apposite ricerche sul MEPA che le forniture oggetto di affidamento sono previsti nell'allegato n.14 al Capitolato tecnico "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta";

VERIFICATO

che società Compagnia Italiana Allarmi C.I.A.L. Srl è operatore economico specializzato ed abilitato sul MEPA per la esecuzione delle prestazioni in oggetto del presente affidamento;

VISTO

Il preventivo della società Compagnia Italiana Allarmi C.I.A.L. Srl, P.IVA.: 01647900636, assunto a

protocollo n. 6682 del 28/11/2019, di importo pari ad euro 20.000,00, oltre IVA, avente ad oggetto la fornitura di materiale elettrico per l'allestimento della mostra in oggetto presso Museo Nazionale d'arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi a Matera;

VERIFICATO

che la società Compagnia Italiana Allarmi C.I.AL. Srl ha svolto servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento;

DATO ATTO

che, tenuto conto dell'importo dell'affidamento, in data 28.11.2019 è stata avviata sul MEPA la trattativa diretta n. 1135925 con l'operatore sopraindicato nell'ambito della quale è stata richiesta un'offerta economica per i servizi sopraspecificati;

DATO ATTO

che nell'ambito della trattativa è stata formulata un'offerta economica, con la quale la società Compagnia Italiana Allarmi C.I.AL. Srl ha manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico oggetto della presente delibera, per un compenso complessivo di € 19.400,00 oltre Iva, cap ed altri oneri di legge, se dovuti;

RITENUTO che il prezzo offerto sia adeguato alla tipologia, alla natura ed alla complessità del servizio e che del pari sia equo e congruo per entrambe le parti ed in linea con i costi di mercato del servizio in questione;

VISTO l'art. 26 della legge n. 81 del 2008 ed in particolare i commi 3 e 3bis;

VISTA la determina dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008,

VISTO

altresì, l'art. 95, comma 10 del d.lgs n. 50 del 2016 che esclude per i servizi affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50 del 2016 la necessità di indicare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTA

la delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017" che fissa l'entità dei contributi da versare all'Anac;

DATO ATTO

che per procedere all'affidamento oggetto della presente delibera si è proceduto all'acquisizione del CIG tramite SIMOG e che, tenuto conto dell'importo dell'affidamento, non occorrerà procedere al versamento di alcun contributo trattandosi di procedura esente;

DATO ATTO

che il n. CIG attribuito all'affidamento oggetto della presente determina è il seguente: **Z322AE035A**;

DATO ATTO che il suddetto operatore economico non ha ricevuto precedenti affidamenti dal Polo Museale della Basilicata e che pertanto l'affidamento è effettuato nel pieno rispetto del principio di rotazione;

RITENUTO

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla società Compagnia Italiana Allarmi C.I.AL. Srl, P.IVA.: 01647900636, la fornitura di materiale elettrico per l'allestimento della mostra "Trama doppia. Maria Lai + Antonio Marras" che si terrà a Matera presso Museo Nazionale d'arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi per un compenso complessivo di € 19.400,00 oltre Iva, cap ed altri oneri di legge se dovuti;

-di procedere al perfezionamento della procedura di trattativa diretta n.1135925 avviata sul MEPA con la società Compagnia Italiana Allarmi C.I.AL. Srl, P.IVA.: 01647900636 ed alla sottoscrizione del modulo-contratto generato dal MEPA;

DATO ATTO

che la verifica dei requisiti avverrà, in conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4;

DATO ATTO

che il presente atto, in applicazione dell'art. 29 del D.lgs n. 50 del 2016, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Polo Museale della Basilicata nella sezione amministrazione trasparente;

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla società Compagnia Italiana Allarmi C.I.A.L. Srl, P.IVA.: 01647900636, la fornitura di materiale elettrico per l'allestimento della mostra "Trama doppia. Maria Lai + Antonio Marras" che si terrà a Matera presso Museo Nazionale d'arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi per un compenso complessivo di € **19.400,00** oltre Iva, cap ed altri oneri di legge se dovuti;
- di procedere al perfezionamento della procedura di trattativa diretta 1135925 avviata sul MEPA con la società Compagnia Italiana Allarmi C.I.A.L. Srl, P.IVA.: 01647900636 ed alla sottoscrizione del modulo-contratto generato dal MEPA;
- di dare atto che la spesa relativa a tale affidamento pari ad **euro 19.400,00**, oltre Iva, sarà a gravare sul contributo di € 100.000,00, come da convenzione di coproduzione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, Rep. n. 528bis/2019.

Il Direttore

Dott.ssa Marta Ragozzino

